

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2929**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LONGHI e DI GIROLAMO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2004**

—————

Disposizioni in materia di istituzione dei ruoli direttivi ordinario  
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, rappresenta il più importante e complessivo intervento di riforma dell'amministrazione penitenziaria degli ultimi anni: esso prevede, tra l'altro, la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, e di un ruolo direttivo speciale.

Tale delega è stata esercitata dal Governo con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che all'articolo 5 prevede l'istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e all'articolo 20 l'istituzione del ruolo direttivo speciale del corpo di Polizia penitenziaria.

Successivamente, con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è stato però attuato il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. In particolare non viene prevista la qualifica di vice-commissario: ciò significa che coloro che frequentano i corsi di formazione acquistano il grado di commissario. La stessa cosa non accade, però, per la polizia penitenziaria dove la frequentazione dei corsi di formazione personale si conclude con l'acquisizione della qualifica di vice-commissario. Ciò ha creato una sperequazione tra i ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato che l'articolo 12 della citata legge 28 luglio 1998, n. 266, voleva invece far coincidere, rendendo così necessarie le modifiche che il presente disegno di legge propone.

Il disegno di legge modifica infatti il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ri-

definendo i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, articolandoli in maniera analoga ai corrispondenti ruoli dei commissari della Polizia di Stato, così come regolati e definiti nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

In particolare il disegno di legge non prevede più, all'interno del ruolo direttivo ordinario, la qualifica di «vice commissario penitenziario» (le cui funzioni sono attribuite al «commissario penitenziario» che abbia frequentato l'apposito corso di formazione) mentre la qualifica di «commissario coordinatore penitenziario» è sostituita dalla qualifica di «vice questore aggiunto penitenziario».

Quanto al ruolo direttivo speciale rimane la qualifica di «vice commissario penitenziario» (previa frequenza dell'apposito corso di formazione), mentre la qualifica di «commissario coordinatore penitenziario» è sostituita con quella di «vice questore aggiunto penitenziario».

Il personale che riveste la qualifica di vice commissario e commissario penitenziario, sarà inquadrato nella qualifica di commissario capo, mentre il personale che riveste quella di commissario capo sarà inquadrato nella qualifica di vicequestore aggiunto penitenziario.

Il disegno di legge prevede infine la modifica dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nella parte in cui esclude l'istituzione di ruoli dirigenziali all'interno del Corpo di polizia penitenziaria. Ciò consente la possibilità di istituire il ruolo dei dirigenti, articolato nelle quattro qualifiche di: primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria e dirigente generale del Corpo di polizia peniten-

ziaria di fascia B, anch'esso in analogia con l'articolazione del ruolo dei dirigenti previsto per la Polizia di Stato.

Il presente disegno di legge, dunque, risulta necessario al fine di far coincidere,

nello spirito dell'intervento riformatore del 1999, le carriere direttiva e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato, ottenendo così un riordino equilibrato e ragionevole degli organici.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria)*. - 1. È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:

a) commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario capo penitenziario;

c) vice questore aggiunto penitenziario.

2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) primo dirigente;

b) dirigente superiore;

c) dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria;

d) dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria di fascia B.

3. Il personale del ruolo speciale, in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge, può accedere alle qualifiche dirigenziali nei limiti del 20 per cento dei posti messi a disposizione.

4. La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è costituita da 515 unità. La tabella D è soppressa»;

b) all'articolo 6, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «Ai vice commissari penitenziari ed» al comma 5, le parole: «Ai commissari coordinatori penitenziari»

sono sostituite dalle seguenti: «Ai vice questori aggiunti penitenziari»;

c) all'articolo 9, alla rubrica le parole «vice commissario penitenziario» sono sostituite dalle seguenti «commissario penitenziario» e, ovunque ricorrano, le parole «vice commissari penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «commissari penitenziari»;

d) l'articolo 11 è abrogato;

e) all'articolo 13, ovunque ricorrano, le parole «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: « vice questore aggiunto penitenziario»;

f) all'articolo 15, comma 1, le parole «vice commissario penitenziario» sono soppresse ed al comma 2, le parole «commissario coordinatore penitenziario »sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;

g) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *(Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria)*. - 1. È istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:

a) vice commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario penitenziario;

c) commissario capo penitenziario;

d) vice questore aggiunto penitenziario.

2. La dotazione organica di cui al presente articolo è costituita da 200 unità. La tabella E è soppressa».

h) all'articolo 26, le parole «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario».

2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 46-bis, 47-bis e 48-bis, ovunque ricorrano le parole: «vice commis-

sario penitenziario» sono soppresse e le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario».

#### Art. 2.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che riveste la qualifica di vice commissario e commissario penitenziario è inquadrato nella qualifica di commissario capo e conserva l'anzianità maturata nel ruolo per la progressione alla qualifica superiore. Il personale che riveste la qualifica di commissario capo è inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.

2. Per il personale di cui al comma 1, ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, il periodo di permanenza nella qualifica d'appartenenza è ridotto di un terzo.

#### Art. 3.

1. All'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono soppresse.



